Prof. Daniela Saitta Dottore Commercialista – Previsore Legale Professore Aggregato

(settore SECS-S / 06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie)

Roma, 17.9.2018

On.le Sig. Ministro Avv. Alfonso Bonafede Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 00186 Roma

PEC: prot.dag@giustiziacert.it

P.C.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma PEC: consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it

Oggetto: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Scioglimento del Consiglio ex art. 17 D.Lgs. 139/2005.

On.le Signor Ministro,

apprendo – la comunicazione ad Ella inviata è stata inserita nella *mailinglist* dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – che il dott. Mario Civetta, addirittura spendendo il nome dell'Ordine da lui presieduto, ha ritenuto di ripercorrere, seppur in modo inesatto e non completo, come si chiarirà, le vicende processuali che hanno condotto il Consiglio Nazionale a dichiarare l'ineleggibilità dello stesso dott. Civetta quale Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Roma, con conseguente sua decadenza dalla carica, disponendo la remissione della decisione al Ministero della Giustizia per l'adozione dei provvedimenti inerenti lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine e, quindi, il suo commissariamento ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 139/2005.

La gravità di siffatta iniziativa, per il vero anche inusitata, mi impone quale componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, quale parte – unitamente a diversi Colleghi – nel giudizio conclusosi con la



declaratoria di ineleggibilità del dott. Civetta ed anche quale Dottore Commercialista di adeguatamente chiarire gli esatti termini della vicenda, sebbene ad Ella certamente già nota.

Anzitutto, sorprende l'assoluta mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i provvedimenti emessi dai vari giudici che si sono occupati della questione, a fronte dei quali – se è consentito – ben altro dovrebbe essere il comportamento da assumere, ma soprattutto colpisce che il dott. Mario Civetta, pur parte del giudizio, spenda la sua veste di Presidente dell'Ordine di Roma per offrire una interpretazione a dir poco soggettiva dell'*iter* processuale e, cosa ancor più grave, superando anche le specifiche prerogative che la legge assegna al solo Consiglio Nazionale, a tanto richiesto dal Ministro della Giustizia, si permette di offrire un parere non richiesto e di "suggerire" al Dicastero che Ella rappresenta di non disporre lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma perché, a suo dire, non sussistono i "gravi motivi previsti dall'art. 17 D.Lgs. 139/2005".

E' doveroso evidenziare che, al contrario, lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma è già diretta ed immediata conseguenza della accertata ineleggibilità del dott. Civetta, chiara essendo la disposizione dell'art. 16 D.Lgs. 139/2005 in forza della quale la decadenza, le dimissioni, la morte od altro definitivo impedimento del Presidente "comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio", come del resto puntualmente ripreso nel dispositivo della decisione del Consiglio Nazionale – il passo non è, però, contenuto nella lettera ad Ella indirizzata, sebbene venga allegato il dispositivo, immagino nella sua interezza – con il quale si "dichiara l'ineleggibilità del dott. Mario Civetta alla carica di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nelle elezioni indette per il rinnovo delle cariche consiliari per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2020 ... con relative conseguenze previste dalla legge".

Nella fattispecie, pertanto, operando lo scioglimento di diritto, neanche entrano in gioco "i gravi motivi" invocati dal dott. Mario Civetta e senza considerare che non si vede proprio come possa sostenersi che mancherebbero i gravi motivi a fronte di un Presidente di cui è stata accertata giudizialmente la ineleggibilità.

Il dott. Mario Civetta, non si comprende a quale fine, evidenzia che "nessuno dei candidati non eletti ha proposto reclamo ex art. 22 del D.Lgs. 139/2005 contro i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine di Roma, risultati che devono dunque intendersi cristallizzati", forse tentando di surrettiziamente reintrodurre la questione preliminare posta avanti il Consiglio Nazionale, questione che – come tutte le altre – è stata respinta dal Consiglio Nazionale stesso.

Del resto, il giudizio che ha condotto alla ineleggibilità del dott. Civetta ha preso le mosse in forza dell'art. 8 del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti, approvato con Decreto del Ministro della Giustizia del 17.8.2016 e – a tutto voler concedere – per il vizio denunziato (l'ineleggibilità, appunto), di alcun rilievo si poneva e si pone l'ulteriore reclamo ex art. 22 D.Lgs. 139/2005 avverso l'esito delle operazioni elettorali.



La questione viene, pertanto, evidenziata in modo non corretto ed anche incompleto perché se avesse assunto un qualche rilievo ben altra sarebbe stata la decisione del Consiglio Nazionale e, ancor prima, della Corte di Cassazione, avanti la quale la questione non è stata neanche proposta con conseguente finale preclusione.

Ovviamente di alcun interesse è la buona fede del dott. Mario Civetta al tempo in cui ha deciso di candidarsi per il terzo mandato – mai messa in discussione – ed indotta dai pareri del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia in ordine alla interpretazione dell'art. 9, comma 9, D. Lgs. 139/2005, non solo perché detta interpretazione era apparsa scorretta, da subito, ai reclamanti, ma anche perché la stessa buona fede cessa all'esito della inequivocabile sentenza della Suprema Corte – che, pur rispettando il parere del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia, ha chiarito che non erano e non sono i soggetti deputati alla interpretazione delle norme di legge – che ha escluso il terzo mandato per chi, come il dott. Civetta, abbia già ricoperto la carica di Presidente e di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per due mandati consecutivi.

Pretendere di mantenere la carica in spregio alle decisioni della Corte di Cassazione e del Consiglio Nazionale si pone, quindi, in contrasto con qualsivoglia errore indotto da terzi.

Del pari inconferente è la segnalazione che ben 54 Ordini locali si trovano nella stessa situazione – sintomatica, semmai, della gravità del problema del terzo mandato e della necessità di interpretazioni rigorose per evitare la "sclerotizzazione" degli Ordini stessi, per come si esprime la Corte di Cassazione – per la semplice considerazione che, purtroppo, in nessuno di questi Ordini si è ritenuto di dare vita a procedimenti giurisdizionali e che l'esito del giudizio che "investe" il dott. Civetta – come ad Ella ben noto – fa stato solo tra le parti del processo.

Nella sicura certezza che Ella saprà comprendere le ragioni di questo mio intervento ed adottare i provvedimenti conformi a legge, nell'esclusivo e rinnovato interesse della più adeguata tutela delle Istituzioni, porgo rispettosi saluti.

